

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE  
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DEL TERRITORIO  
DELLA DURATA DI DUE ANNI**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, nell'Ufficio del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Oria (BR),

**TRA**

il Comune di Oria, con sede in Oria, alla Via Epitaffio – C.F.: 80001550740 – P.ta IVA: 00632500740, rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del suddetto Ente (di seguito indicato Comune)

**E**

l'Associazione \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) alla via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di presidente pro-tempore della stessa e di referente di cui al seguente art. 6, di seguito nominato "Referente",

**viene stipulata la presente convenzione.**

**Visti** la legge 106/2016 «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» e il relativo decreto attuativo D.lgs. 117/2017, già citato in premessa Codice del Terzo Settore;

**Premesso:**

che la legge citata, all'articolo 4, comma 1, lettera o), prevede, quale criterio di delega, la valorizzazione del ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e l'individuazione di criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi di interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale...».

che il Codice del Terzo settore, all'articolo 5, individua le «attività di interesse generale» che possono essere esercitate dagli enti del terzo settore in via esclusiva o principale individuando lo scopo dell'attività che deve riguardare il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore prevede che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato o con le associazioni di promozione sociale, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, a patto che tale modalità sia più favorevole rispetto al ricorso al mercato.

che la norma precisa, in particolare, che l'individuazione dell'organismo con cui sottoscrivere la convenzione avvenga mediante procedure comparative riservate ai soggetti summenzionati;

che il Comune, così come negli anni passati, intende continuare ad effettuare:

- il servizio di trasporto giornaliero presso il Centro Socio-riabilitativo "La Nostra Famiglia" di Ostuni (BR), per studenti, minori e adulti disabili (compresi i soggetti diversamente abili temporanei) residenti nel Comune di Oria (BR);
- altri eventuali servizi di trasporto richiesti dal Comune, finalizzati a favorire l'istruzione, la formazione, la riabilitazione, l'integrazione sociale ed il migliore utilizzo del tempo libero delle persone disabili (compresi i soggetti diversamente abili temporanei) residenti nel Comune di Oria (BR);

che questo Ente non ha disponibilità di proprio personale che possa garantire lo svolgimento del servizio oggettivato;

che il Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente dell'Associazione \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) alla via \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_ del Registro Regionale della Regione Puglia giusto atto dirigenziale n. \_\_\_\_\_, ha visto aggiudicarsi l'affidamento per la durata di anni 2 (due) del servizio di trasporto delle persone diversamente abili del territorio.

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 – Oggetto della convenzione**

- a) Affidamento all'Associazione dei servizi di trasporto di seguito elencati, mediante comodato d'uso gratuito del Minibus Volkswagen Crafter 50 – TDI, targato EC837DZ, di proprietà del Comune, idoneo al trasporto di disabili:
- servizio di trasporto giornaliero presso il Centro socio-riabilitativo "La Nostra Famiglia" di Ostuni (BR), od altre strutture riabilitative comunicate da questo Ente, per studenti, minori e adulti disabili (compresi i soggetti diversamente abili temporanei) residenti nel Comune di Oria (BR) (dal lunedì al sabato di ogni settimana);
  - altri eventuali servizi di trasporto richiesti dal Comune, finalizzati a favorire l'istruzione, la formazione, la riabilitazione, l'integrazione sociale ed il migliore utilizzo del tempo libero delle persone disabili (compresi i soggetti diversamente abili temporanei) residenti nel Comune di Oria (BR);

### **Art. 3 – Accesso al servizio**

- a) L'accesso al servizio da parte degli utenti avviene mediante richiesta diretta presso l'apposito ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Oria (BR);
- b) Il predetto ufficio, previa verifica dei requisiti e dei posti disponibili sul minibus, provvederà:
- ad ammettere o a rigettare le richieste;
  - ad avvisare, tramite l'Associazione, gli utenti ammessi e quelli non ammessi;
  - ad elencare in un apposito registro gli utenti ammessi e quelli non ammessi, avendo cura di registrare a fianco di quelli non ammessi la motivazione del diniego.

- c) L'Associazione provvederà solo ed unicamente al trasporto degli utenti che di volta in volta, previa verifica della disponibilità dei posti, vengono comunicati dall'ufficio preposto presso il Comune.

#### **Art. 4 – Durata della convenzione**

- a) La presente convenzione ha una durata di anni due, prorogabile, alla scadenza, nelle sole more della individuazione del nuovo soggetto previa nuova procedura ad evidenza pubblica;

#### **Art. 5 – Programmazione**

- a) L'Associazione, mediante un adeguato coordinamento degli operatori ed un'opportuna programmazione, deve garantire la regolarità e la continuità dei servizi oggetto della presente convenzione. Essa si impegna a realizzarli solo ed esclusivamente per le finalità sociali previste per gli stessi.
- b) I servizi oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto "servizi pubblici", motivo per cui non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale e/o l'Associazione, salvo casi di forza maggiore da documentare obbligatoriamente, dovranno essere avvisati con anticipo di almeno 24 ore.
- c) Qualora l'Associazione, per impossibilità momentanea, non possa svolgere i servizi di cui alla presente convenzione deve provvedere a darne tempestiva comunicazione al Comune e agli utenti, con preavviso di almeno 24 ore. Tale mancato svolgimento del servizio deve essere opportunamente motivato. In questo caso il Comune provvederà a detrarre una quota pari ad 1/30 (un trentesimo) dal corrispettivo mensile riportato al seguente art. 9 per ogni giornata di mancato servizio.

#### **Art. 6 – Nomina referente**

- a) L'Associazione è obbligata a nominare un referente che curerà i rapporti con il Comune.
- b) Il nominativo del suddetto referente dovrà essere comunicato a voce all'atto della sottoscrizione della presente convenzione e, in caso di sua sostituzione, l'Associazione provvederà tempestivamente, entro e non oltre 24 ore, a comunicare per iscritto al Comune il nominativo del nuovo referente.
- c) Il Comune e l'Associazione si incontreranno ogni qual volta si presenti la necessità di verificare e valutare l'andamento e l'efficienza del servizio.

#### **Art. 7 – Individuazione assistente al trasporto**

- a) L'Associazione si impegna, sotto la propria responsabilità, ad individuare un assistente al trasporto.

#### **Art. 8 – Obblighi a carico dell'Associazione**

- a) L'Associazione si impegna a svolgere i servizi oggetto della presente convenzione nel rispetto della dignità delle persone, senza discriminazioni di carattere etnico, politico e religioso e si impegna, altresì, a collaborare con il Comune rispetto a tutte le attività di verifica che lo stesso riterrà necessarie ed opportune al fine di valutare che lo svolgimento dei servizi stessi avvenga nel rispetto di tali principi.

- b) L'Associazione si impegna ad effettuare il servizio di trasporto anche con ulteriori mezzi propri qualora necessario e le circostanze lo richiedano;
- b) L'Associazione si impegna a svolgere i servizi di che trattasi attraverso l'attività libera e volontaria dei propri soci/iscritti. Il numero dei volontari impiegati dovrà essere sufficiente a garantire lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e la continuità del servizio a favore dei vari utenti del Comune di Oria (BR) anche nei casi di assenza o di impedimento degli operatori per malattia o ferie, provvedendo alla immediata sostituzione senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune di Oria (BR).
- c) L'Associazione si obbliga ad operare con personale in possesso delle abilitazioni previste dalle vigenti leggi per il trasporto di persone diversamente abili a mezzo del Minibus Volkswagen Crafter 50 – TDI, targato EC837DZ, attrezzato per trasporto di disabili.
- d) Il Comune potrà chiedere la sostituzione di personale che non dovesse rispondere ai requisiti o avesse assunto comportamenti inaccettabili verso l'utenza.
- e) L'Associazione, se non vi provvede la famiglia dell'interessato, a richiesta del Comune, deve mettere a disposizione, un accompagnatore per le persone non autonome negli spostamenti. Il nominativo di tale accompagnatore deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Comune, così come deve essere comunicato al Comune il nominativo del suo sostituto in caso di una eventuale sua sostituzione.
- f) L'Associazione al termine giornaliero del servizio deve riporre l'automezzo in apposita rimessa coperta di proprio uso o possesso, ovvero nella rimessa comunale denominata ex polveriera o in altra struttura indicata dal Comune.
- g) L'Associazione per ogni giornata di servizio deve annotare su un apposito registro:
- il numero iniziale (inizio giornata) dei Km riportati dal contakilometri dell'automezzo;
  - le località raggiunte in tutta la giornata;
  - il numero finale (fine giornata) dei Km riportati dal contakilometri dell'automezzo;
  - il numero complessivo giornaliero dei Km Percorsi.
- h) L'Associazione deve comunicare al Comune, con nota scritta a firma del legale rappresentante, ogni eventuale danno arrecato all'automezzo concesso in uso. Essa risponde direttamente di tutti i danni subiti dall'automezzo non coperti da polizza assicurativa e deve provvedere direttamente e tempestivamente, con oneri a proprio carico, a tutte le opportune riparazioni
- i) L'Associazione è tenuta a rispondere dei danni a cose e/o a persone, ivi compresi agli assistenti, ai volontari, agli utenti e ai terzi.

- j) L'Associazione solleva espressamente il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dagli obblighi assunti in dipendenza dei servizi oggetto della presente convenzione.
- k) Il Comune non potrà essere chiamato a rispondere in relazione a danni provocati a causa o in occasione dello svolgimento del servizio provocati a terzi o subiti dall'Associazione stessa.
- l) L'Associazione è tenuta a stipulare apposita polizza a garanzia della Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione. Copia di tale polizza deve essere consegnata al Comune al momento della sottoscrizione.
- m) Sono a carico dell'Associazione le spese di carburante, di manutenzione ordinaria e periodica del mezzo e, più precisamente: servizio ispezione; cambio olio e relativo filtro; cambio filtro aria; cambio filtro clima; cambio filtro gasolio; controllo e se necessario trabocco o cambio liquido antigelo e liquido freni; controllo e se necessario trabocco o cambio olio idroguida; nonché di pulizia ed eventuali rimborsi spese ai volontari.
- n) L'Associazione è obbligata ad effettuare la manutenzione ordinaria e periodica di cui alla precedente lett. m) presso le più vicine officine autorizzate Volkswagen nei rispettivi tempi giusti al fine di evitare ogni eventuale danno all'automezzo causato da ritardata e/o mancata manutenzione.
- o) L'Associazione, per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e periodica che effettuerà è obbligata a fornire al Comune copia della fattura dei lavori eseguiti.
- p) I lavori derivanti dalla sistemazione dell'automezzo per danni causati da ritardata e/o mancata manutenzione dello stesso saranno eseguiti da un'officina autorizzata Volkswagen scelta dal Comune e le relative spese saranno addebitate all'Associazione mediante prelievo diretto dal canone mensile di cui al seguente art. 9., lett. a), comma 1..
- q) L'Associazione anticipa le spese per eventuali pedaggi. Tali spese saranno rimborsate dal Comune previa acquisizione delle relative documentazioni contabili.
- r) L'Associazione si impegna a fornire per iscritto al Comune, su richiesta di quest'ultimo, ogni informazione necessaria alla verifica dell'andamento e dell'efficienza dei servizi erogati.
- s) Tutte le sanzioni, nessuna esclusa, derivanti dalla violazione delle Norme del Codice della Strada sono a totale carico dell'Associazione.
- t) L'Associazione è obbligata a comunicare al Comune il codice IBAN sul quale quest'ultimo provvederà ad accreditare le competenze relative alla presente convenzione.

### **Art. 9 – Costo dei servizi della convenzione**

Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione il Comune di Oria (BR) liquiderà all'Associazione il rimborso della somma complessiva omnicomprensiva mensile per un massimo di € 2000,00 su richiesta corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

- attestazioni rilasciate dal Centro socio-riabilitativo "La Nostra Famiglia" di Ostuni (BR), p da altra struttura riabilitativa relativamente agli accessi effettuati presso la medesima strutture nel corso del mese per il quale si chiede la liquidazione;
- eventuali ricevute relative a pagamento di pedaggi anticipati;
- documentazione attestante tutte le spese sostenute per l'espletamento del servizio di cui alla lettera m) del precedente articolo 8;

Il Comune provvederà ad accreditare sul conto corrente di cui al codice IBAN comunicato dall'Associazione (vedi punto p) del precedente art. 8) gli importi spettanti a quest'ultima per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione nel modo seguente:

Sono poste a carico del Comune le spese relative alla polizza RCA, al bollo auto, al cambio dei pneumatici, alla manutenzione ordinaria non elencate alla lett. m) del precedente art. 8, alla manutenzione straordinaria, alle revisioni previste per legge, nonché le spese relative ad eventuali pedaggi.

### **Art. 10 - Controversie**

- a) La soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, l'esecuzione e l'interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
- b) Qualora ciò non fosse possibile, si farà ricorso al foro competente di Brindisi.

### **Art. 11 – Registrazione**

- a) Le parti convengono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso.
- b) Le spese del presente atto sono a carico del comune.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Oria, \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

**PER IL COMUNE**

Il Presidente dell'Associazione \_\_\_\_\_ **dichiara** che il predetto Minibus Volkswagen Crafter 50 – TDI, targato EC837DZ, è stato consegnato dal Comune in data odierna ed in perfetto stato di efficienza.

Inoltre, lo stesso predetto Presidente, ai sensi e per gli affetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, **dichiara** di aver letto e di accettare tutti gli articoli - dall'art. 1 all'art. 13 - della presente convenzione innanzi richiamati.

**IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**